

Lo ha ribadito la Cassazione sanzionando il docente che ripete spesso la frase agli allievi

# La bocciatura non va minacciata

## La condotta integra il reato di abuso di mezzi di correzione

DI GIUSEPPE MANTICA

**D**ire «Io ti boccio», è reato. Tre gradi di giudizio hanno riconosciuto che la frase ripetutamente detta in tono deciso e minaccioso nei confronti di uno studente integra gli estremi del reato di abuso di mezzi di correzione.

La Corte di Cassazione lo ha confermato con la sentenza n. 47543/15 depositata il primo dicembre scorso.

Nonostante si tratti di una condizione irrealizzabile da parte di un singolo docente, poiché la decisione sull'esito scolastico è assunta sempre da un organo collegiale, la minaccia, soprattutto nei confronti di alunni (per di più adolescenti) ha certa-

mente un effetto psichico rilevante ed ingiusto su chi la subisce.

Per circa tre anni un docente di scuola media per poter ottenere l'attenzione e l'ordine in classe era solito ricorrere all'intimazione della bocciatura nei confronti degli alunni più vivaci, in tal modo peraltro intimidendo sia gli stessi che i più sensibili con possibili danni alla salute psichica.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la configurazione dell'art. 571 del codice penale che condanna con la reclusione fino a sei mesi chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di persone sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione ed istruzione.

I giudici di Piazza Cavour

hanno modo così di censurare il comportamento dell'insegnante che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno causando pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità.

Altro aspetto di particolare rilievo è stato il fatto che l'insegnante, in un primo tempo, avesse preteso ed ottenuto dagli alunni, sotto altre intimidazioni e minacce, una lettera di ritrattazione della originaria denuncia presentata dagli

stessi al preside; lettera tuttavia poi riemessa e valutata non per i suoi contenuti, ma per i modi con i quali era stata forzosamente prodotta. Riproducendosi, quindi, un quadro chiarissimo di violenza privata, di cui all'art. 610 del codice penale, che andava completare la condanna dell'insegnate.

Ulteriore elemento, non ravvisato come reato ma idoneo a rappresentare il clima di tensione e di sudditanza creato dal docente, è stato quello di aver fatto svolgere alla classe un tema che aveva per oggetto il preteso comportamento scorretto nei confronti degli alunni e messo in atto da altri insegnanti; situazione seppur non individuante reato ma certamente significativa delle difficoltà relazionali dell'insegnante anche con il corpo docente.

—© Riproduzione riservata—



La Corte di cassazione

